



# *Honos alit artes*

Studi per il settantesimo compleanno  
di Mario Ascheri

IL CAMMINO DELLE IDEE  
DAL MEDIOEVO ALL'ANTICO REGIME  
Diritto e cultura nell'esperienza europea

a cura di

Paola Maffei e Gian Maria Varanini



# **Reti Medievali E-Book**

**19/III**

***Honos alit artes***

**Studi per il settantesimo compleanno  
di Mario Ascheri**

**IL CAMMINO DELLE IDEE  
DAL MEDIOEVO ALL'ANTICO REGIME**

**Diritto e cultura nell'esperienza europea**

**a cura di  
Paola Maffei e Gian Maria Varanini**

**Firenze University Press  
2014**

# Un singolare manoscritto londinese dell'*Authenticum* (London, University College Library, Ogden 5)

di Luca Loschiavo

## 1. *Un testimone sconosciuto agli editori dell'Authenticum*

Quando, nel 1851, ancora quarantenne, moriva il più giovane dei fratelli Heimbach, Gustav Ernst aveva appena pubblicato il lavoro cui, forse più di ogni altro, è legata la sua notorietà e cioè la sua monumentale edizione delle Novelle giustiniane nella redazione dell'*Authenticum*<sup>1</sup>. Quel lavoro – cui aveva dedicato molti anni e che probabilmente ne accelerò la precoce dipartita – appare oggettivamente notevole, soprattutto considerando i tempi in cui lo studioso di Lipsia operò e i mezzi tecnici di cui poteva disporre. Né vanno dimenticati i molti e gravi problemi che la tradizione di quel testo indubbiamente propone. In realtà, quell'edizione dell'*Authenticum* – che pure non era spiaciuta a Savigny – non ha mancato di suscitare varie critiche, sin dagli anni immediatamente successivi alla sua pubblicazione<sup>2</sup>. In ogni caso, nessuno più da allora – nemmeno Rudolf Schöll, che curò la successiva edizione – è tornato a esaminare in maniera analitica e completa la tradizione manoscritta di quella collezione latina delle Novelle<sup>3</sup>. Non meraviglia, allora, che alcuni antichi e interessanti testimoni dell'*Authenticum*, rimasti ignoti a entrambi gli editori ottocenteschi, siano emersi solo molto più tardi.

Si deve in particolare alle ricerche condotte negli anni '70 e '80 del Novecento da Gero Dolezalek e Peter Weimar nell'ambito dell'*Arbeitsgruppe*

<sup>1</sup> G.E. Heimbach, *Authenticum. Novellarum constitutionum Iustiniani versio vulgata*, I-II, Lipsiae 1846-1851 (rist. anast. Aalen 1974).

<sup>2</sup> Sull'edizione di Heimbach e sulle reazioni che essa suscitò, si veda ora M. Avenarius, *Gustav Ernst Heimbach und das Authenticum. Bemerkungen zur Editionsgeschichte der Novellen-Vulgata*, in *Antike – Recht – Geschichte. Symposium zu Ehren von Peter E. Pieler*, a cura di N. Benke, S. Meissel, Frankfurt am Main 2009, pp. 9-30, qui p. 21 nt. 65 e pp. 27-28.

<sup>3</sup> Per la sua edizione delle *Novellae* (*Corpus iuris civilis*, III, *Novellae*, Berolini 1912<sup>4</sup>), Rudolf Schöll collazionò solo un ristretto numero di manoscritti dell'*Authenticum* (undici per intero e parte di un dodicesimo, tra quelli che lo stesso Heimbach aveva selezionato dopo averne esaminati ben 129): si vedano la *Praefatio* del Kroll (1894) alla stessa edizione (pp. XVI-XVIII) e quindi Avenarius, *Heimbach cit.*, pp. 27-28.

*Legistik* presso il Max-Planck-Institut di Francoforte, il rinvenimento e la segnalazione agli storici del diritto di alcuni codici manoscritti che avrebbero certamente giovato alla nostra migliore conoscenza di quel testo e della sua storia e che ancora attendono di essere valorizzati.

Tra questi figura senz'altro il codice attualmente conservato presso la sezione 'Special Collections' della University College Library (UCL) di Londra sotto la segnatura Ogden nr. 5. Prima che la biblioteca lo acquistasse nel 1953, esso era dunque tra quelli appartenuti a Charles K. Ogden. Sfortunatamente, non possiamo sapere quale ne fosse la precedente provenienza (il codice non presenta note di possesso).

Il manoscritto contiene unicamente un testo glossato dell'*Authenticum*, mutilo però della parte finale. Agli studiosi esso fu segnalato per la prima volta da Neil R. Ker nel 1969 che ne propose una datazione al sec. XIII e suggerì come probabile un'origine francese<sup>4</sup>. Il codice fu poi appunto esaminato da Peter Weimar che, pur ammettendo l'ipotesi di un'origine francese, ritenne tuttavia che la sua redazione potesse essere anticipata alla fine del secolo XII<sup>5</sup>. Weimar ebbe anche modo di riscontrare una significativa vicinanza del manoscritto londinese con il codice 642 della Stiftbibliothek di Klosterneuburg. Anch'esso databile alla fine del sec. XII, questo codice – oggi scomparso – è appunto uno di quelli che proprio Heimbach aveva individuato come tra i più interessanti testimoni dell'*Authenticum*<sup>6</sup>.

Tra i vari elementi che avvicinano il codice londinese all'austriaco vi è, all'inizio del testo dell'*Authenticum*, una singolare annotazione in cui si comparano due differenti collezioni di Novelle giustinianee (l'*Epitome Iuliani* e un *codex graecus* in cui può riconoscersi la perduta collezione da cui deriva l'*Authenticum*). La nota, riconducibile alla stessa età di Giustiniano, ha tuttavia un tenore alquanto oscuro. Inevitabilmente, sin dai tempi di Savigny (che l'aveva già individuata in un importantissimo codice viennese ben prima che Heimbach la ritrovasse in quello di Klosterneuburg), essa ha attratto tutti gli studiosi che si sono via via interessati alla tradizione delle Novelle giustinianee. Fu però solo nel 1963 (e nel 1970), che Hermann J. Scheltema, riprendendo una felice intuizione di Karl Eduard Zachariä von Lingenthal (1882), è stato in grado di interpretarla in maniera soddisfacente<sup>7</sup>. Weimar e Dolezalek, qualche anno

<sup>4</sup> N.R. Ker, *Medieval Manuscripts in British Libraries*, I, London-Oxford 1969, pp. 362-363.

<sup>5</sup> I risultati dell'esame di Weimar relativamente a questo manoscritto sono raccolti in G. Dolezalek, *Verzeichnis der Handschriften zum römischen Recht bis 1600*, Frankfurt am Main 1972, I, *ad loc.*

<sup>6</sup> Heimbach, *Das Authenticum* cit., I, p. vii. Il codice che Heimbach nel 1850 (pp. lxx-lxxii, nr. 106) e Zachariä nel 1889 (cit. *infra* nt. 7) poterono visionare a Klosterneuburg, è senza dubbio da individuare in quello recante la segnatura 642 della locale Stiftbibliothek. Quando però, nell'agosto del 1970 Dolezalek (*Verzeichnis* cit., *ad loc.*) visitò la biblioteca, il manoscritto risultava introvabile ed è quindi da considerare perduto.

<sup>7</sup> H.J. Scheltema, *Subseciva XII. Die Notiz der Codd. Vindobon. lat. iur. civ. 19 und Claustro-Neuburg. 62*, in «Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis», 31 (1963), pp. 279-282 e H.J. Scheltema, *L'enseignement de droit des antécédents*, Leiden 1970, qui pp. 57-60. Si veda anche K.E. Zachariä von Lingenthal, *Zur Geschichte des Authenticum und der Epitome Novellarum des Antecessor Julianus* (1882) ora in K.E. Zachariä von Lingenthal, *Kleine Schriften zur römischen und byzantinischen Rechtsgeschichte*, 2, Leipzig 1973, pp. 117-127.

più tardi, hanno poi riconosciuto la stessa nota in altri due codici conservati a Londra, appunto, e a El Escorial – e ne hanno dato notizia a Nicolaas van der Wal (1985)<sup>8</sup>. Finalmente, io stesso ne ho riconosciuto un quinto (e più completo) testimone all'interno del medesimo manoscritto di El Escorial (2010)<sup>9</sup>.

La somiglianza tra i codici di Londra e Klosterneuburg si estende anche all'inizio vero e proprio dell'*Authenticum*: identico in entrambi i codici, esso contiene quello che potrebbe essere il nome originale della raccolta (*Liber authenticorum*)<sup>10</sup>. Van der Wal e Lokin, sia pure in forma dubitativa, hanno allora immaginato che il codice londinese potesse essere la seconda parte del codice scomparso a Klosterneuburg (dove l'*Authenticum* era preceduto dalle *Institutiones*)<sup>11</sup>. Wolfgang Kaiser, proprio considerando una variante nel testo della nota premessa all'*Authenticum*, ha però escluso che ci possa essere identità tra i due codici<sup>12</sup>. Tale conclusione trova ampio conforto nell'esame della composizione dell'*Authenticum* contenuto nel codice di Londra. Si vedrà come, accanto ad altri significativi elementi di contiguità, quest'ultimo presenti invece differenze tali da escluderne con sicurezza la coincidenza con la seconda parte del codice austriaco. È invece molto probabile – ed è elemento di un certo rilievo – che i due manoscritti appartengano alla medesima linea di tradizione.

## 2. Descrizione del manoscritto

Al di là della significativa vicinanza col ms di Klosterneuburg, il codice di Londra merita comunque attenzione per ben altri motivi. Eccone una rapida descrizione.

Nell'attuale condizione, esso si compone di 87 ff. membranacei che, dopo la rifilatura, misurano 330 x 205 mm. I fascicoli, in tutto undici (cui si aggiunge la carta superstite di uno dei fascicoli caduti), sono tutti quaternioni con la sola eccezione del decimo fascicolo (un quinione). Il testo è disposto su due colonne la cui estensione è però piuttosto variabile (si va da un minimo di 42 righe a un massimo di 49). Ovviamente, anche le misure dello specchio di scrittura variano di conseguenza. È possibile riconoscere l'opera di almeno tre scribi. La mano che ha trascritto i primi 3 fascicoli e parte del quarto potrebbe essere non italiana

<sup>8</sup> N. van der Wal, J.H.A. Lokin, *Historiae iuris graeco-romani delineatio. Les sources du droit byzantin de 300 à 1453*, Groningen 1985, p. 126. Si vedano anche D. Liebs, *Die Jurisprudenz im spästantiken Italien (260-640 n. Chr.)*, Berlin 1987, pp. 261-263, e W. Kaiser, *Die Epitome Iuliani. Beiträge zum römischen Recht im frühen Mittelalter und zum byzantinischen Rechtsunterricht*, Frankfurt am Main 2004, pp. 308-315.

<sup>9</sup> L. Loschiavo, *Il codex graecus e le origini del Liber Authenticorum*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Röm. Abt.», 127 (2010), pp. 115-171, qui 121-128.

<sup>10</sup> «In nomine domini nostri Iesu Christi. Dompni Iustiniani sacratissimi principis Autenticorum liber incipit». Circa il possibile nome originale dell'*Authenticum*, si veda in questo senso già E. Besta, *Fonti: legislazione e scienza giuridica. Dalla caduta dell'Impero romano al secolo decimoquinto*, in *Storia del diritto italiano*, I.1, a cura di P. Del Giudice, Milano 1923 (rist. anast. Frankfurt am Main 1969), p. 104. *Contra* invece Heimbach, *Authenticum* cit., p. cxxxiv.

<sup>11</sup> Van der Wal, Lokin, *Historiae iuris* cit., p. 126.

<sup>12</sup> Kaiser, *Die Epitome* cit., p. 308 nt. 295.

(forse francese) e datarsi alla fine del sec. XII (o al principio del sec. XIII). La seconda – che si incontra a partire da f. 26vb (ca. me.) – potrebbe essere invece più probabilmente italiana e risale anch'essa alla fine del sec. XII. Verso una simile datazione spinge anche la presenza, sui margini del manoscritto, di catene di “segni rossi”, qui in inchiostro bruno (lo stesso di una delle mani di glosse)<sup>13</sup>. Una terza mano – più disordinata rispetto alle precedenti e però ad esse coeva – si riconosce a partire da f. 65r (dalla terza riga).

Al disordine che caratterizza l'impaginazione, fa riscontro la qualità molto differente (per lavorazione e colore) che spesso contraddistingue la pergamena utilizzata.

La decorazione non si discosta da quella solitamente presente nei manoscritti scolastici di quest'età. La grande 'I' iniziale di *Imperator*, per ospitare la quale era stato lasciato lo spazio, non è stata eseguita, se non per il disegno preparatorio, a matita, caratterizzato da motivi floreali. Le lettere corrispondenti alle parole <I>*mperator Iustinianus* sono vergate in caratteri maiuscoli usando, alternativamente, inchiostro rosso e blu. La stessa alternanza di colori caratterizza i capilettera delle costituzioni e quelli dei capitoli. Le rubriche delle costituzioni sono in inchiostro rosso, talvolta trascritte da una mano differente rispetto a quella del testo. Nel solo primo foglio, sono vergate in rosso anche le iniziali dei *notabilia* e quella della nota iniziale cui si è già fatto riferimento.

Le *inscriptiones* sono quasi sempre riprodotte e per lo più in forma completa. Le *subscriptiones*, di contro, appaiono quasi del tutto assenti. Le *collationes* – a partire dalla *II collatio* – sono indicate sul margine superiore, al centro, con il semplice numero romano e in inchiostro rosso (anche in questo caso l'opera non è stata eseguita in maniera costante e più di una carta ne appare sprovvista).

### 3. *Un Authenticum particolarmente completo*

Molto più che per i caratteri esteriori, il codice londinese è soprattutto interessante per la peculiare conformazione dell'*Authenticum* che esso contiene. Come si è detto, il manoscritto è mutilo della parte finale. Il testo si arresta, infatti, improvvisamente al termine di f. 87vb, in corrispondenza delle parole «*faciat omnibus manifesta*» dell'epilogo di Nov. 89 (Coll. 7.1).

Fin dove arriva, però, il testo appare eccezionalmente completo. Tanto per cominciare, la Nov. 3 (Coll. 1.3), pur priva di *inscriptio*, non si interrompe, come avviene nella quasi totalità degli altri testimoni dell'*Authenticum*, alle parole «*pauci consistentes*» del cap. I (ed. Schöll / Kroll, p. 20-31), ma appare riprodotta integralmente<sup>14</sup>. In ciò, il codice di Londra trova dei paralleli unicamente nel perduto codice di Klosterneuburg (Heimbach, nella sua descrizione, non

<sup>13</sup> Per es., ai ff. 3rb-vb; 4ra-b, 11va-b; 12rb. Sul significato dei “segni rossi” si veda G. Dolezalek, R. Weigand, *Das Geheimnis der roten Zeichen*, in «*Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kan. Abt.*», 69 (1983), pp. 143-199.

<sup>14</sup> Si veda anche Accursio, gl. “consistentes” ad Nov. 3.1: «*item nota quod quidam libri non habent plus in hac constitutione et quidam habent tres colum(nas) sed non legitur*».

segnala alcuna interruzione nel testo di quest'ultimo), nel ms Paris, BN 16007<sup>15</sup> e nel codice Wien, ÖNB lat. 2130. Quest'ultimo, in particolare, è il codice che, da Savigny in poi, gli studiosi sono abituati a considerare «il miglior manoscritto» dell'*Authenticum* tra quelli conservatisi<sup>16</sup>.

Sino alla mutilazione, inoltre, il manoscritto di Londra propone il testo di tutte le *novellae extravagantes* (quelle, cioè, che i glossatori decisero di escludere dallo studio e che quindi appaiono solitamente mancanti nei manoscritti dell'*Authenticum*) con la sola eccezione delle Novv. 21<sup>17</sup> e 45 (Auth. 52)<sup>18</sup>. Di nuovo, una simile completezza trova corrispondenza unicamente nei testimoni di Vienna e Klosterneuburg. Pur nella significativa vicinanza (già anticipata dalla presenza in essi della nota tardo antica all'inizio dell'*Authenticum*), i tre codici si dimostrano tuttavia reciprocamente indipendenti. Il manoscritto di Londra, in particolare, presenta qualche interessante elemento di unicità.

In effetti, come accade nel ms di Klosterneuburg ma non in quello di Vienna, nel codice di Londra la Nov. 11 segue regolarmente la 10, così come la Nov. 13 segue la 12. Comune a tutti e tre i codici è invece la serie di *extravagantes* che incontriamo dopo la Nov. 23 (Coll. IV.2) e che è costituita dalle Novv. 24, 25, 26<sup>19</sup>, 27, 28, 29, 30<sup>20</sup>, 31, 102 (Auth. 32) e 103 (Auth. 33). A questo punto, i tre manoscritti tornano a differenziarsi. Mentre, infatti, nel codice di Londra prosegue la serie di *extravagantes* – in particolare con le Novv. 35 (Auth. 37)<sup>21</sup>, 36 (Auth. 38), 37 (Auth. 39)<sup>22</sup>, 38 (Auth. 40), 40 (Auth. 42), 42 (Auth. 43), 43 (Auth. 44) e 50 (Auth. 49) – in entrambi i codici austriaci, le Novv. 35-38<sup>23</sup> sono inserite più correttamente dopo le Novv. 105, 33 e 34 (Coll. IV.3-5), mentre le Novv. 40, 42 e 43 sono inserite dopo la Nov. 39 (Coll. IV.6). Finalmente, la *extravagante* Nov. 50, sia nel codice di Vienna sia in quello di Klosterneuburg, si trova dopo la Nov. 47 (Coll. V.3).

<sup>15</sup> Il codice parigino è descritto da Heimbach, *Authenticum* cit., p. li n. 85, e ora da F. Avril, M.-Th. Gousset, *Manuscrits enluminés d'origine Italienne*, 2, XIII siècle, Paris 1984, p. 66 n. 72. La Nov. 3 è qui quasi completa, interrompendosi solo alle ultime parole del c. 3 («indemnitatem sanctissimae procurabunt ecclesiae», ed. Schöll / Kroll, p. 23-37). In pratica, mancano solo l'*epilogus* e la *subscriptio*.

<sup>16</sup> F.C. v. Savigny, *Beytrag zur Geschichte des lateinischen Novellentextes, nebst einigen ungedruckten Novellen*, in «Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft», 2 (1816), qui pp. 109-112.

<sup>17</sup> Solo pochi fra i testimoni manoscritti dell'*Authenticum* a noi pervenuti, riproducono al loro interno la Nov. 21: si tratta dei mss. Angers, BM, 333; Berlin, SBPK, lat. fol. 271; Pistoia, AC, c. 131; Sankt Petersburg, GUNB, lat. 5 e Wien, ÖNB, lat. 2130. L'unico, fra questi, a proporla regolarmente dopo la Nov. 20 è il codice di San Pietroburgo; cfr. L. Loschiavo, *La riscoperta dell'Authenticum e la prima esegesi dei glossatori*, in *Novellae Constitutiones. L'ultima legislazione di Giustiniano tra Oriente e Occidente da Triboniano a Savigny*, a cura di L. Loschiavo, G. Mancini, C. Vano, Napoli 2011, pp. 137-139.

<sup>18</sup> Oltre che nelle appendici di *Novellae extravagantes* e nel perduto codice di Klosterneuburg (Heimbach, *Authenticum* cit., p. lxxi), la Nov. 45 è presente nei mss Berlin, SBPK, lat. fol. 271 (aggiunta da altra mano) e Bologna, BC, A 132.

<sup>19</sup> Con *inscriptio* ma senza rubrica.

<sup>20</sup> Con *inscriptio* ma senza rubrica.

<sup>21</sup> Con *inscriptio* ma senza rubrica.

<sup>22</sup> Senza *inscriptio* né rubrica.

<sup>23</sup> In realtà, nella sua descrizione del ms di Klosterneuburg (*supra*, nt. 6), Heimbach non segnala la presenza della Nov. 38 che è invece presente nel codice di Vienna.

La differente composizione – che riguarda anche la Nov. 45, assente nel londinese e presente invece nel codice scomparso – scioglie quindi definitivamente ogni dubbio circa l'ipotizzabile coincidenza del codice di Londra con la seconda parte di quello di Klosterneuburg. In ogni caso, i tre codici (Vienna, Klosterneuburg e Londra) appaiono direttamente o indirettamente imparentati.

#### 4. *Un glossatore molto particolare*

È finalmente il momento di spostare l'attenzione dal testo normativo, e dal centro della pagina, verso le glosse precursiane apposte sui margini.

Il codice è stato certamente glossato da più mani. Uno scriba probabilmente coevo a quello della parte più recente del testo ha steso, lungo l'intero codice, l'apparato più antico di glosse (sec. XII<sup>ex</sup>-XIII<sup>in</sup>). A lui, quasi certamente, si devono anche i caratteristici disegni in forma di piccole teste, spesso circondati da un brevissimo testo, che parrebbero avere funzione di *notabilia*. Li si incontra con una certa frequenza lungo tutto il codice. Tra le glosse della stessa mano, a parte altri *notabilia* (questa volta nella più consueta forma triangolare) e a catene di allegazioni di passi paralleli, vanno poi segnalate alcune glosse corredate dalla sigla *m.* riferibile a Martino Gosia<sup>24</sup>.

Sporadicamente compare una seconda mano di glosse, individuabile per l'inchiostro più chiaro (giallastro). Proprio per via della colorazione estremamente tenue dell'inchiostro, molto spesso la loro presenza può essere solo intuita.

Ad una mano ancor più recente (siamo ora ben dentro il sec. XIII, più probabilmente attorno alla metà) appartengono altre allegazioni – tra le quali anche rinvii al *Decretum* e alle *Decretales*<sup>25</sup> – e, soprattutto, alcune glosse più lunghe. Queste accompagnano in pratica l'intero codice sì da atteggiarsi come un *apparatus* vero e proprio. Va poi segnalato come glosse di questa mano si rinvengano anche sui margini delle *Novelle extravagantes* inserite nella *IV collatio*. A vergare quelle glosse, più che un copista, potrebbe essere stato lo stesso autore. Proprio il tenore di queste glosse – e quindi la personalità del loro autore – costituisce certamente l'elemento di maggior fascino del codice di Londra. Spesso, esse sono corredate da una sigla in forma di *f.* In un'occasione, la *f.* è seguita da alcune lettere che potrebbero leggersi come *orlus*.

Alcune di queste glosse recano la caratteristica sigla di Azzone (*az.*)<sup>26</sup>. Il nostro glossatore ebbe dunque accesso all'apparato azzoniano (e forse del grande maestro bolognese fu anche allievo). Oltre al diritto romano, egli conosce anche il diritto canonico che cita, come si è già accennato, dal *Decretum* e dal *Liber Extra*. Siamo dunque in anni certamente successivi al 1234.

Più che le allegazioni di fonti giuridiche, colpiscono tuttavia i rinvii – spesso letterali – alle sacre scritture e a fonti di carattere storiografico o letterario. E non si tratta – come si può vedere dalla selezione di tali glosse proposta in appendi-

<sup>24</sup> Per es. ai ff. 3va; 65v e 66r.

<sup>25</sup> Per es. a f. 78rb.

<sup>26</sup> Ciò accade a margine di Nov. 44 (Coll. IV.7) (fol. 63r) e di Nov. 73 (Coll. VI.3) (fol. 76r).

ce – di rinvii generici: spesso, anzi, la fonte è riprodotta letteralmente e ne viene indicata con precisione la sede, riportando il numero del libro e del capitolo. Questo accade in particolare con il *De officiis* di Cicerone e con i *Libri historiarum* di Paolo Orosio, opere entrambe diffuse nei secoli medievali. A proposito delle *Storie* di Paolo Orosio occorre però spendere qualche parola in più. In effetti, i passaggi che il glossatore attribuisce allo storico spagnolo non possono essere tratti dall'opera di questo. Orosio muore infatti nel 418. Nelle glosse londinesi si fa invece riferimento a episodi relativi agli anni di Teoderico e a quelli di Giustiniano.

Proprio la precisione con cui il glossatore indica la fonte di una di queste citazioni (gl. 11) ci consente tuttavia di comprendere come il rinvio riguardi piuttosto la *Historia romana* di Paolo Diacono<sup>27</sup>. Né è difficile comprendere il motivo di tale confusione. Nei secoli medievali, e in particolare in Italia, doveva infatti circolare un “manuale” di storia antica e medievale in cui la sintesi di Paolo Orosio era completata con la *Historia Romana* e la *Historia Langobardorum* di Paolo Diacono<sup>28</sup>.

Al di là dell'eccentricità di questo tipo di citazioni – piuttosto inconsuete nei commentari ai testi di Giustiniano – è ancor più interessante notare come esse non rappresentino affatto uno mero “sfoggio di erudizione” né, in alcun modo, possono credersi destinate a fungere da supporto per l'insegnamento. Al contrario, esse hanno il carattere di appunti e riflessioni personali e si concentrano su aspetti e motivi della vita politica di quell'epoca che al nostro glossatore dovevano apparire piuttosto pressanti. Gli anni in cui questo visse dovrebbero corrispondere alla prima metà del XIII secolo.

## 5. *Un ghibellino convinto*

Il campione di glosse che si sono riprodotte in appendice rivela grande attenzione, in particolare, per il diritto pubblico, le prerogative, i compiti e i rapporti che caratterizzano reciprocamente le due *auctoritates* universali, la materia fiscale, le regole che disciplinano l'esercizio della giurisdizione e la buona amministrazione. L'autore si muove in un chiaro orizzonte padano e “ghibellino”. Nella gl. 6, egli fa riferimento a un Salinguerra – che potrebbe identificarsi benissimo col nobile e potente Salinguerra Torelli (1170ca.-1245), accanito avversario degli Este e tra i principali artefici della politica ferrarese (e non solo) di quei decenni<sup>29</sup> – e a Guidone Accarisi – che potrebbe facilmente appartenere alla omonima e importante famiglia ghibellina di Faenza o identificarsi con il Guido console di giustizia a Bologna nel 1198 (anch'egli convinto ghibelli-

<sup>27</sup> V. *infra*, in appendice, gl. 10 e 11, e relative note 35 e 36.

<sup>28</sup> Boccaccio dovette appunto copiare da un modello in cui le *Storie* di Paolo Diacono seguivano senza soluzione quella di Orosio quando allesti di propria mano il codice ora riconosciuto nella sua interezza da L. Pani, “*Propriis manibus ipse transcripsit*”. *Il manoscritto London, British Library, Harley 5383*, in «*Scrineum Rivista*», 9 (2012), pp. 305-325 <<http://scrineum.univp.it/rivista/9-2012/pani.pdf>>.

<sup>29</sup> G.M. Varanini, *Salinguerra Torelli*, in *Federico II. Enciclopedia Fridericiana*, Roma 2005, II, pp. 604-606.

no)<sup>30</sup>. Il tenore delle altre glosse colloca in ogni caso il nostro glossatore nell'ambito di quell'ampia e prolungata fioritura di libellistica polemica che si accese tra gli uomini di cultura, specialmente in Italia, in conseguenza dell'azione politica condotta da Federico II e dell'inasprirsi dei suoi rapporti con il papato.

In questa direzione va, per cominciare, la riaffermazione del principio della diretta derivazione divina del potere imperiale («iter discendente»)<sup>31</sup>. Corollario di tale principio diviene, infatti, nel nostro autore, l'esclusione nel pontefice della potestà teorica di deporre l'imperatore (gl. 1). Vi si può forse riconoscere un'eco dei provvedimenti di scomunica che Federico si vide lanciare contro da parte di Gregorio IX (nel 1237 e 1239) e, ancor più, della sua deposizione per opera di Innocenzo IV (nel 1245)<sup>32</sup>.

Analogamente, i riferimenti alla materia tributaria e l'esigenza di sottolineare il fondamento etico del prelievo fiscale (gll. 2 e 3) fanno tornare in mente i continui sforzi del *rex Siciliae* per finanziare la sua azione di governo, aumentando a più riprese la pressione fiscale sui sudditi (in particolare, vanno ricordati in questo senso i provvedimenti del 1223)<sup>33</sup>. Né possono sfuggire i precisi riferimenti alle «guerre giuste» da portare nei confronti dei Saraceni e degli eretici definiti *rebeldes contra Ecclesiam Romanam* (gl. 3). Parimenti, il richiamo ripetuto alla «doverosa» onestà e correttezza che dev'essere propria dei magistrati (gll. 4, 5 e 8), ben si accorderebbe con la pionieristica creazione, nel 1240, di una corte appositamente destinata al controllo contabile e quindi al vaglio dell'attività dei molti ufficiali del *Regnum*<sup>34</sup>. Spiccatamente ghibellino è anche il tenore della gl. 7 ove è evidente la critica alle tendenze accentratrici che sempre più i pontefici manifestavano in tema di competenza giurisdizionale.

Probabilmente, queste glosse meriterebbero uno studio complessivo. Qui sarà sufficiente averle segnalate a futuri ricercatori.

<sup>30</sup> L.V. Savioli, *Annali bolognesi*, Bassano 1784, II, 1, p. 229, e G. Milani, *L'esclusione dal Comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Roma 2003, p. 198 nt. 43.

<sup>31</sup> M. Ascheri, *Istituzioni medievali*, Bologna 1994, pp. 227-239. La radicata convinzione che ogni potere discendesse da Dio (Paul., *Epist. Ad Rom.*, 13.1), si contrapponeva nel Medioevo al principio elettivo secondo una dialettica che non escludeva affatto la contemporanea efficacia dei due principi: E. Cortese, *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*, II, Milano 1964, pp. 198-203. La terminologia «iter ascendente / discendente» per individuare i due momenti risale a W. Ullmann (*Principles of Government and Politics in the Middle Ages*, London 1961, pp. 20-26).

<sup>32</sup> «La deposizione di Federico fece un'impressione profonda sull'Europa del tempo (...) nel corso degli ultimi anni di Federico, la cancelleria imperiale divenne estremamente attiva, emanando valanghe di manifesti, editti e appelli rivolti a tutti; l'Europa intera veniva inviata a insorgere contro l'Anticristo rappresentato dal papa (...) era fatale (...) che un appello del genere cadesse su un terreno fertile», così W. Ullmann, *Il papato nel Medioevo*, (tr. it.) Roma-Bari 1999, p. 267.

<sup>33</sup> Per i quali, P. Colliva, «*Magistri camerarii*» e «*camerarii*» nel Regno di Sicilia nell'età di Federico II. *Disciplina legislativa e prassi amministrativa*, (1963) ora in P. Colliva, *Scritti minori*, a cura di G. Morelli, N. Sarti, Milano 1996, pp. 3-84, qui pp. 68 e sgg. e 82-83.

<sup>34</sup> F. Mazzaresse Fardella, *Federico II e il "Regnum Siciliae"*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 1 (1975), pp. 29-32; B. Pasciuta, voce *Dohana de secretis*, in *Enciclopedia Fridericiana* (cit. nt. 29), I, pp. 478-479.

## Appendice

<1> *Gl. ad vv.* «ex uno eodemque principio», Nov. 6.pr. (fol. 8va):  
Sic ergo cum a diuina clementia sit utrumque et ab uno principio non pendet unum ex altero, ut dicit papa, quod imperatorem deponere potest, quo enim ad hoc par in parem non habet imperium.

<2> *Gl. ad vv.* «romanorum terram diminutam», Nov. 8.10.2 (fol. 17ra):  
Non debere imperatorem sustinere romanorum terram minus et ad hoc tributa percipit ut imperium tuetur et augeat, ut hic colligi potest. Nam et Orosius dicit tributum est precium pacis.

<3> *Gl. ad vv.* «et nihil aliud», Nov. 8.11 (ca. fi.) [fol. 17rb]:  
Nota sola fiscalia tributa solvenda et nichil aliud; et sic facta imperii de his facienda sunt, ut s(upra) e.(odem) § Illud. circa finem (Nov. 8.10.2). Iniuste ergo ad exercitum et alienos cogit imperator, maxime cum iniuste movet bellum et non per pontificem, ut Romani olim faciebant. Indicebant enim sacerdotes bellum per claritatum (*leg. perclamatum*) et sic de iure pugnabant, alias numquam, ut Tullius, de offic. t. pri. de iure bellorum (Cic., *De off.*, I.11) invenitur. Set etiam hodie iustum bellum contra Saracenos et Mauros vel contra eos qui sunt contra Ecclesiam Romanam rebelles. Immo, et si iuste movet bellum, ad alia non tenemur nisi ad fiscalia quia vero(?) ei dantur quasi ob causam ut iusticiam tuheatur et subiectos et augeat imperium, ut ex hoc t(itulo) percipi licet § et specialiter ab ille § Necessitatem et cet. (Nov. 8.9 *sed etiam* 10).

<4> *Gl. ad v.* «Oportet », Nov. 17.1 (fol. 26rb):  
Debet enim habere oculos abstinentes et manus, ut Tullius, de offic(iis) (Cic., *De off.* I.40) et propheta: 'Beatus, qui excutit manus <suas> ab omni munere' (Is. 33.15 *sed* X 4.3.18 *etsi*).

<5> *Gl. ad v.* «declinatur», Nov. 17.2 (fol. 26va):  
Debet enim, ut ait Plato, quecumque agunt, ad rei p(ublice) utilitatem referre obliti commodorum suorum et debet uniuersos curare. Si enim partem curat, partem negligit, igitur rem perniciosam facit in civitate (cf. Cic., *De off.* I.25). f.

<6> *Gl. ad vv.* «felicissimam civitatem», Nov. 17.3 (fol. 26va):  
Nota. Contra Guidonem Acarisii qui trahit bo(nos) filios ad Salingerre qui est alterius provincie.

<7> *Gl. ad vv.* «nobis molestum», Nov. 17.3 (fol. 26va):  
Numquam est tanta iusticia in ecclesia romana que asorbuit sibi totum dominatum et iurisdictionem non ostante iurisdictione archiepiscoporum et patriarcharum et episcoporum set eis intercalatis nec gradibus servatis venit ad eam, quod est iniquum, ut habes in q. vii. c. iii. iiiii. v. (Decr. II.1.7.3.4.5). f.

<8> *Gl. ad vv.* «puris servante manibus», Nov. 17.5.2 (fol. 27ra sup.):  
Pure debent esse manus, nam et Tullius dicit, consules debent habere abstinentes manus (Cic., *De off.* I.40) et propheta dicit: Ve vobis qui iustificatis impium pro muneribus et iusticiam iusti auferitis ab eo (Is. 5.23). Et alibus faciam cessare de plateis eis vocem gaudii et vocem leticie vocem sponsi et sponse (*Jr.* 7.34) propter quidem persecuti sunt avariciam a minori usque ad maiorem, a propheta usque ad sacerdotem (*Jr.* 6.13). In lege Moysi minima 'excecant prudentes et subvertunt verba justorum' (*Ex.* 23.8) unde et alias cavetur non posse presidem accipere nisi obsculentum et poculentum quia cito labitur nec videtur aliquid esse tamen non duret. f.

<9> *Gl. ad vv.* «publicae et privatim», Nov. 17.5.3 (fol. 27ra inf.):  
Sciat enim personam se gerere et civitatis debereque eius dignitatem et decus sustinere, servare leges, iura describere et ea meminisse, ut Tullius de off. § hac ne illud. (Cic., *De off.* I.34.3). Nam hec sunt duo precepta Platonis: unum, ut utilitatem civium sic tueantur ut, quecumque agunt, ad eorum (*sed eam*) utilitatem referant obliti commodorum suorum, non enim ad eorum utilitatem res pu(blica) committitur, set ad suam, sicut pupillus et adultus (Cic., *De off.* I.25.1). Habere enim questum (*sed questui*) in republica non solum sceleratum set etiam nefarium est, ut Tullius, de offi. l. ii. § si qua necessitas huius muneris (Cic., *De off.* II.22.1). f.

<10> *Gl. ad v.* «Venerabilem», Nov. 37.pr. (extrav.) (fol. 55vb):  
Hec constitutio facta fuit quando .ccc. episcopi erant per Theodericum relegati in Sardinia ita quando Boetium et Johannem episcopum urbis ravenne et alios catholicos *carceris afflictione peremit*.

Quos episcopos Iustinianus propriis sedibus restituit, illo Theoderico apud Ravene defuncto quod ibidem ecclesiam gothorum construxerat que adhuc apparet et hoc ex Orosyo in ystoriis romanis licet percipere<sup>35</sup>.

<11> *Gl. ad rubricam*, Nov. 81 (Auth. 6.9) (fol. 79vb):

Insti. quibus modis ius pot. Soluitur (Inst. 1.12.4) dicitur summam esse patriatus dignitatem prae omnibus et hic secundum ystoriis romanis l(iber) xv. § Leo imperator, dicitur quod Zeno imperator Leonem *gratam* (*leg. gratanter*) velut apud Constantinopolim *accepit* a deo ut enim(?) suo fastigio aderret et (*leg. eum*) *fastibus* (*leg. fascibus*) *consularibus sublimaret, que dignitas post imperiale fastigium prima est*<sup>36</sup>. Unde dico adsolvendum contrarium quod idem est patriatus consularis dignitas. f. orlus (?).

<sup>35</sup> La Nov. 37 *De africana ecclesia* è dell'a. 535. Le vicende relative a Boezio e a Giovanni I datano al 523-4 e 526 (anno in cui muore anche Teoderico). I 300 vescovi dovrebbero piuttosto essere i duecentoventi vescovi africani (tra i quali Fulgenzio) che il re vandalo Trasmondo volle appunto relegare in Sardegna e che poterono tornare alle loro sedi solo dopo la salita al trono del regno vandalo del nuovo re filobizantino Ilderico (523). Probabilmente si sono qui confusi Teoderico con Trasmondo e Giovanni papa con il vescovo di Ravenna. La fonte è quasi certamente la *Historia romana* di Paolo Diacono e, in particolare, i passi iniziali del Libro XVI (Pauli Diaconi *Historia romana*, a cura di A. Crivellucci, Roma 1914, pp. 226 e sgg., cc. 3, 7-10).

<sup>36</sup> Si veda Pauli Diaconi *Historia romana*, l. XV c. 13 (ed. Crivellucci cit., p. 218).